98055 - Lipari, lì 10/11/2014

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari

Sezione Tecnica/Amministrativa/Operativa

Prot.01/03/17128/TEC **Allegati:** –
TEL. 090/9811320 - Fax 090/9811320
E-mail:lipari@guardiacostiera.it

A: VEDASI ELENCO DISTRIBUZIONE

OGGETTO: Circondario Marittimo di Lipari.
Trasmissione Ordinanza n. 84/2014 relativa all'interdizione di porzioni di banchina commerciale e pontile a giorno del Porto Sottomonastero di Lipari, a seguito danni provocati da mareggiate.-

VIA FAX e E- MAIL
(Ai sensi dell'art. 6 – Comma 2 – della legge 412/91 al presente fax non seguirà originale)

(Spazio riservato a protocolli, visti e decretazioni)

Per opportuna conoscenza, norma e massima diffusione si trasmette, in allegato, copia dell' Ordinanza n° 84/2014, emessa da questa Autorità Marittima in data 10 novembre 2014, relativa all'oggetto.

F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Paolo MARGADONNA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA –
Sezione Tecnica
LIPARI

ORDINANZA N°84 /14

Regolamentazione della circolazione nelle aree portuali del Porto di Lipari a seguito delle mareggiate

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Lipari:

VISTO: Il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n.327 ed il relativo Regolamento di esecuzione (navigazione marittima) approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n.328;

VISTO: il "Nuovo Codice della Strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE: le circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti – nn.520951 e 5201696 rispettivamente in data 24 febbraio 1995 e 14 aprile 1995 che attribuiscono all'Autorità Marittima la competenza a disciplinare la circolazione stradale nell'ambito dei porti e n°82/1059/II del 22/01/1999 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, riguardante le aree interne aperte al pubblico;

VISTA: La propria Ordinanza n. 35/2012 in data 11/07/2012, relativa alle modalità di svolgimento delle operazioni di alaggio,varo e tiro a secco delle unità navali nei porti,approdi e ambiti demaniali marittimi dell'isola di Lipari;

VISTA: la propria ordinanza n. 28/2014 del 26/05/2014 recante "Regolamentazione della circolazione stradale, transito, accesso, fermata e sosta,nell'ambito portuale di Sottomonastero dell'isola di Lipari e della destinazione delle relative banchine";

VISTA: la propria ordinanza 80/2014 recante l'interdizione temporanea delle aree della "Banchina a Giorno" e della banchina "Commerciale" nonché di altre aree nell'ambito portuale di Lipari;

VISTA: la propria ordinanza 77/2014 recante: "Disciplina della vendita diretta del pescato dalle unità da pesca nel porto di Lipari dalla banchina di sottomonastero";

CONSIDERATO: che a seguito delle condimeteo avverse si sono creati danneggiamenti agli arredi portuali ed alle banchine, nonché anche ad alcuni tratti del manto stradale;

RITENUTO: di dover prendere ogni accorgimento al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose consentendo il ripristino delle aree portuali danneggiate a seguito dei marosi;

ORDINA

Articolo 1

(Aree di interdizione)

E' fatto divieto di accesso, sosta, fermata, transito veicolare e pedonale nelle aree del Porto di Lipari indicate nella planimetria allegata e di seguito identificate:

area A: banchina compresa dalla radice del pontile a "Giorno" per un una lunghezza lineare di circa 40 metri lungo banchina e comunque fino alla terza bitta, e per una distanza dal ciglio banchina 5 metri. Rientrano nell'interdizione la rampa di imbarco sul pontile aliscafi e le aree danneggiate adiacenti.

Nella aree a mare e negli ormeggi ricadenti in detta area è altresì vietato l'ormeggio di qualunque unità.

area B: banchina compresa dalla quarta bitta per una lunghezza lineare di circa 20 metri e comunque fino alla quinta bitta e per una distanza da ciglio banchina fino al marciapiede interno. Sono ricomprese nell'interdizione le aree di parcheggio ancora occupate dai detriti ovvero danneggiate.

In deroga al comma 1°, l'accesso nelle aree marcate con lettera B è consentito soltanto al personale tecnico nautico, agli equipaggi marittimi, al personale delle ditte autorizzato ad alaggio e varo unità, munite delle rispettive autorizzazioni, nonché al personale del servizio di nettezza urbana che accede con i relativi mezzi operativi, per il tempo esclusivamente necessario al completamento delle operazioni di propria competenza.

I presenti divieti non si applicano ai mezzi ed agli operatori delle FF.PP., ed ai mezzi delle ditte operanti per il ripristino dello stato dei luoghi designate dal Comune di Lipari.

Articolo 2
(Operazioni di imbarco e sbarco)

Ai viaggiatori a piedi, in arrivo e in partenza dai mezzi di linea, è consentito attraversare le aree portuali esclusivamente lungo i percorsi ed i camminamenti ad essi destinati. Le operazioni di imbarco e sbarco dovranno essere svolte sempre in sicurezza, sotto stretto controllo degli equipaggi e del personale preposto ed in specifico:

Pontile aliscafi: per l'imbarco e lo sbarco dal pontile aliscafi dovrà essere utilizzato esclusivamente la rampa di sbarco sopraelevata. Le operazioni di imbarco potranno iniziare solo dopo il termine delle operazioni di sbarco. I viaggiatori imbarcanti accederanno alla rampa di imbarco solo dopo che il flusso di passeggeri in sbarco è terminato. In caso di concomitanza di due unità all'ormeggio, in corso di operazioni commerciali, i flussi di passeggeri dovranno essere gestiti quanto più possibile in maniera univoca e concordi (o tutti in imbarco o tutti in sbarco).

Imbarco traghetti: per l'imbarco e lo sbarco sui traghetti e nell'eventualità sulla banchina laterale sotto monastero, i viaggiatori ed il personale di servizio dovrà accedere utilizzando

ALLEGATO

ALL'ORDINANZA N°: 84/2014
DEL 10/11/2014

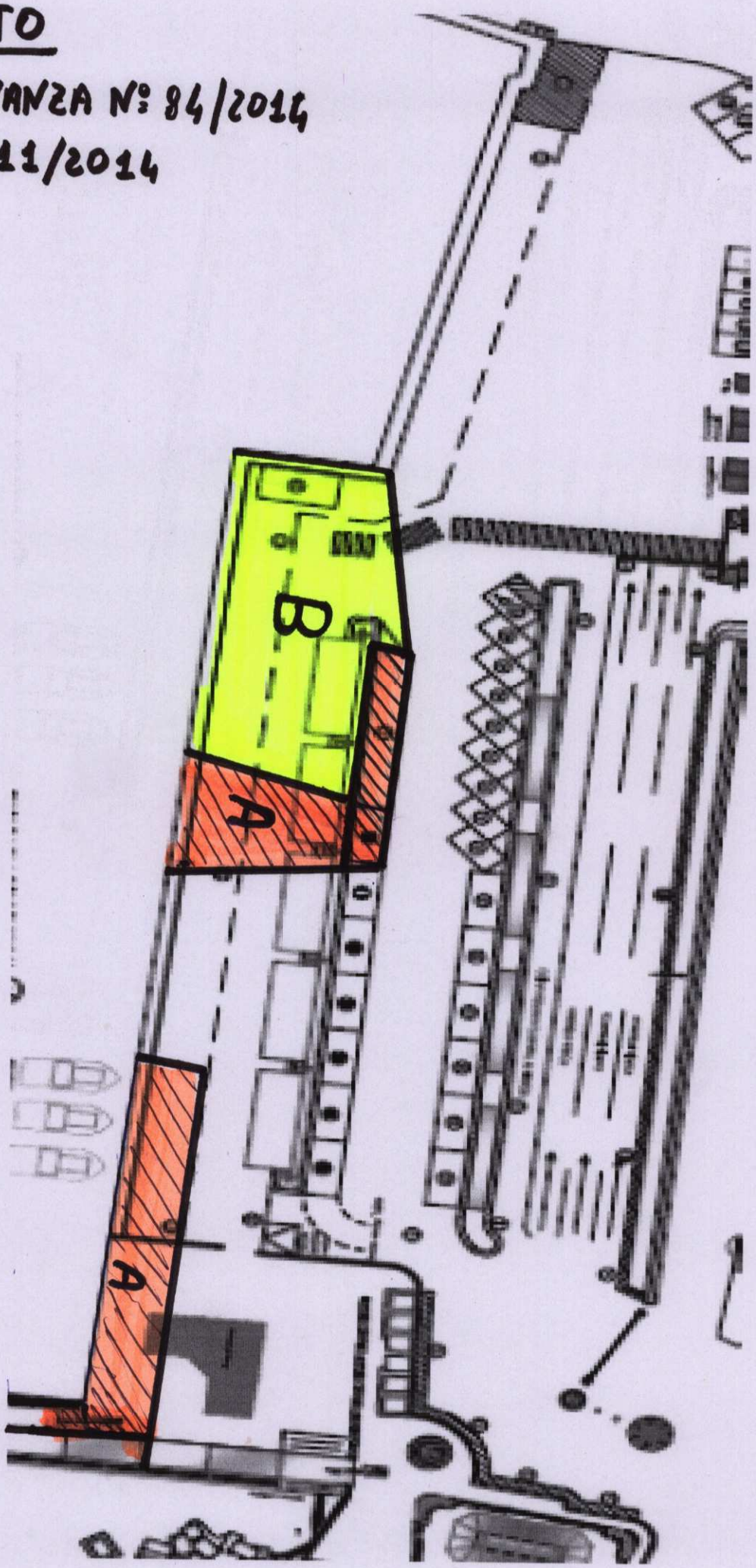

PORTO "SOTTOMONASTERO" DI LIPARI